

DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2015
47/2015/R/EEL

INSERIMENTO DELLA RETE NELLA TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ HEXION ITALIA S.R.L.
NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 febbraio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- la comunicazione della società Momentive Specialty Chemicals Italia S.p.A (di seguito: Momentive), del 21 novembre 2014, prot. Autorità n. 33702 (di seguito: comunicazione del 21 novembre 2014);
- la comunicazione di Momentive, del 25 novembre 2014, prot. Autorità n. 34617 del 27 novembre 2014 (di seguito: comunicazione del 25 novembre 2014);
- la comunicazione della società Hexion Italia S.r.l. (di seguito: Hexion Italia), del 3 febbraio 2015, prot. Autorità n. 3965 del 4 febbraio 2015 (di seguito: comunicazione del 3 febbraio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce, all'Autorità, anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
 - con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha disposto un primo elenco di RIU (Tabella 1) e ha previsto la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle RIU;
 - nella predetta deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità, nel dare attuazione ai criteri di cui al citato articolo 33, della legge 99/09, ha ritenuto rilevante, ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della suddetta legge 99/09, di una connessione tra la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU e un'utenza industriale nella titolarità di soggetti diversi sia dal gestore della RIU sia dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario di tale gestore.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le comunicazioni del 21 novembre 2014 e del 25 novembre 2014, Momentive ha chiesto, all'Autorità, l'inserimento, nel novero delle RIU, della rete nella sua titolarità, situata nei comuni adiacenti di Solbiate Olona (VA) e Olgiate Olona (VA);
- con la comunicazione del 3 febbraio 2015, Hexion Italia ha comunicato che il nome di Momentive è stato cambiato in Hexion Italia S.r.l. (di seguito: Hexion Italia);
- la configurazione della suddetta rete elettrica soddisfa cumulativamente sia le condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 sia quelle ritenute rilevanti dalla deliberazione ARG/elt 52/10, ai fini dell'individuazione di una RIU, riportate al precedente gruppo di considerati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- includere, nel novero delle RIU, di cui alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata, la rete elettrica nella titolarità di Hexion Italia, situata nel territorio dei Comuni di Solbiate Olona e Olgiate Olona, individuando nella predetta società il gestore della rete in parola;
- comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, l'elenco delle RIU, modificato rispetto alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, successivamente aggiornata, al Ministero dello Sviluppo Economico

DELIBERA

1. di sostituire la Tabella 1, di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata, con la Tabella 1, allegata al presente provvedimento, individuando nella società Hexion Italia S.r.l. il gestore della RIU insistente sul territorio ricompreso nei comuni di Solbiate Olona e Olgiate Olona;
2. di comunicare il presente provvedimento alla società Hexion Italia S.r.l.;
3. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni